

Repertorio n. 50403

Fascicolo n. 12606

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della "Fondazione Federico Zeri"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio
alle ore diciassette.

09/07/2019 h. 17

In Bologna, nella sede del Rettorato dell'Università di Bologna, in Via Zamboni n. 33.

Davanti a me Mauro Barisone, Notaio in Imola, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bologna, è presente il signor:

- BACCHI ANDREA nato a Trento (TN) il 29 ottobre 1959 domiciliato per la carica in Bologna (BO) in Piazzetta Giorgio Morandi n.2.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Direttore e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE FEDERICO ZERI" con sede in Bologna (BO) Piazzetta Giorgio Morandi n. 2, codice fiscale: 97171640580, Persona Giuridica riconosciuta con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 12 settembre 2000, iscritta al n. 728, pagina 117, volume 5 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna e

REGISTRATO A BOLOGNA
IL 11 LUG. 2019
AL N. 4823 SERIE 1T
CON EURO 245.00



mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunito il Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli artt. 8 (Esercizio finanziario), 15 (Consiglio di Consultazione), 16 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Presidente) e 21 (Direttore) dello Statuto approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo,
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto dello svolgimento delle operazioni che procede nel modo seguente:

assume la presidenza della riunione il signor BACCHI ANDREA, sopracostituito, il quale, alla mia presenza, constata che sono presenti esso Presidente e il consigliere Dottor Degli Esposti Marco, assente giustificata la Dottoressa Francesca Manuli.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone che:

- il Consiglio di Consultazione, nella seduta del 21 dicembre 2018 aveva approvato un documento proposto dal Magnifico Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, contenente le linee guida e le finalità del nuovo assetto gestionale della Fondazione, nel quale le modifiche di statuto oggetto della presente proposta di delibera costituiscono il necessario

Stanno 3/2/18

presupposto;

- il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Federico Zeri" nella propria seduta del 7 maggio 2019, ha approvato alcune modifiche allo Statuto della Fondazione, in particolare modo con riguardo all'assetto della governance, da proporre all'Ateneo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente;

- in data 28 maggio 2019 come previsto all'art.16 del vigente Statuto della fondazione, il Consiglio di Amministrazione dell'"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" ha approvato le modifiche statutarie sopra proposte.

Il Presidente dà quindi lettura degli articoli 8, 15, 16, 19 e 21 dello statuto nella stesura proposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA".

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime

delibera

- di modificare gli articoli 8, 15, 16, 19 e 21 dello statuto nella seguente nuova formulazione:

"Art. 8 - Esercizio finanziario"

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di bilancio di previsione per l'eser-

cizio successivo, proposto dal Presidente, in conformità agli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Entro il 15 (quindici) aprile vengono depositati presso la sede della Fondazione il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, proposto dal Presidente, e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno."

"Art. 15 - Consiglio di Consultazione

Il Consiglio di Consultazione è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate nelle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione. I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni.

Scanno 3/12/10

ni controllanti.

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle scelte strategiche della Fondazione e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo politico necessarie per la programmazione generale annuale e pluriennale delle iniziative, nomina i componenti del Collegio Scientifico ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, senza necessità di motivazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto, e si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti o il Direttore.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore.

In considerazione delle specifiche finalità perseguite dalla Fondazione, possono partecipare alle sedute del Consiglio di

Consultazione il Direttore del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, il Presidente del Sistema Museale di Ateneo di Bologna e il Dirigente dell'Area Rapporti Imprese, terza Missione e Comunicazione dell'Università di Bologna."

"Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, così identificati:

- il Rettore dell'Università di Bologna, o suo delegato, che ricopre la carica di Presidente;
- il Direttore della Fondazione;
- due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore;
- un componente nominato dal Consiglio di Consultazione della Fondazione.

I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

I membri esercitano la loro carica di amministratore a titolo gratuito, salvo che siano investiti di particolari deleghe gestionali in applicazione analogica dell'art. 2389, comma 3 del codice civile.

Il Consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approva-

Carlo Sp/VA

zione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore.

I membri sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed il programma di attività;
- proporre all'Università di Bologna le modifiche statutarie;
- approvare il piano di attività con i relativi obiettivi e

programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;

- proporre all'Università di Bologna, per la necessaria autorizzazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e alienazione di beni immobili;

- adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

La mancata adozione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta la revoca degli amministratori da parte dell'Università di Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni operative ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso."

"Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna o un suo delegato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici

Stanno Ego/Ver

della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Consultazione, il Collegio Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti."

"Art. 21 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, con incarico triennale e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore.

Il Direttore ha il compito di proporre il programma culturale e scientifico e di coordinarne la realizzazione, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Consultazione e di mantenere il presidio scientifico dei progetti individuati dal Consiglio di Consultazione e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive prerogative.

E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Consultazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti.";

- di assumere a carico della Fondazione le spese e competenze del presente atto e conseguenti.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto contenen-

te le modifiche sopra approvate, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta dal Comparente col mio consenso.

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sciolto il Consiglio essendo le ore 17,30 diciassette e minuti trenta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano sopra tre fogli per nove facciate intere e fin qui della decima da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato. Viene sottoscritto alle ore 17,30 diciassette e minuti trenta.

F.to Andrea Bacchi

F.to Mauro Barisone Notaio

Scanno 3/12/10

Allegato "A" al fascicolo 12606

STATUTO FONDAZIONE FEDERICO ZERI

con sede in Bologna

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Federico Zeri" con sede in Bologna.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. L'Università di Bologna esercita i poteri di indirizzo e di controllo sulla Fondazione, in conformità al diritto interno e comunitario, formulando specifici indirizzi operativi riguardanti la vita dell'Ente e il raggiungimento dei suoi scopi.

In ragione del rapporto di strumentalità, l'Università di Bologna può assegnare alla Fondazione specifiche professionalità secondo modalità definite in appositi accordi di servizio tra le parti.

Art. 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto al-

la Fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione si propone di tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Federico Zeri in Italia e nel mondo.

La Fondazione, inoltre, intende porsi quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici e della storia dell'arte nonché quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali, interagendo con istituti culturali, musei, accademie ed altri organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.

La Fondazione procederà, altresì, alla catalogazione, inventariazione, valorizzazione e conservazione dei beni e degli scritti di Federico Zeri, onde rendere i medesimi stabilmente accessibili alla comunità scientifica, in coerente applicazione delle finalità di cui sopra.

In tale ambito, la Fondazione potrà esperire tutte le azioni anche giudiziali per la tutela del nome dello studioso nonché attestare e tutelare l'autenticità delle sue opere.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

Stanno 3/4/1981

l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comandataria o comunque posseduti; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organi-

co contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;

f) erogare premi e borse di studio, potendo attingere a fondi diversi da quelli attribuiti alla Fondazione dal Fondatore Promotore Università degli Studi di Bologna;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità Governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a

Seamus Byrne

qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

- da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, proposto dal Presidente, in conformità agli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Entro il 15 (quindici) aprile vengono depositati presso la sede della Fondazione il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, proposto dal Presidente, e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti.

Art. 10 - Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Stanno Spa/Ver

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in base al tipo di attività o di apporto.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

L'attribuzione della qualifica di Partecipante viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Università di Bologna.

Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare ar-

chivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Art. 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o Persone Giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Consultazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Consiglio di Consultazione

Il Consiglio di Consultazione è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate nelle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione. I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle scelte strategiche della Fondazione e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo politico necessarie per la

programmazione generale annuale e pluriennale delle iniziative, nomina i componenti del Collegio Scientifico ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, senza necessità di motivazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto, e si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti o il Direttore.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore.

In considerazione delle specifiche finalità perseguite dalla Fondazione, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Consultazione il Direttore del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, il Presidente del Sistema Museale di Ateneo di Bologna e il Dirigente dell'Area Rapporti Imprese, terza Missione e Comunicazione dell'Università di Bologna.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri,

così identificati:

- il Rettore dell'Università di Bologna, o suo delegato, che ricopre la carica di Presidente;
- il Direttore della Fondazione;
- due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore;
- un componente nominato dal Consiglio di Consultazione della Fondazione.

I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

I membri esercitano la loro carica di amministratore a titolo gratuito, salvo che siano investiti di particolari deleghe gestionali in applicazione analogica dell'art. 2389, comma 3 del codice civile.

Il Consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore.

I membri sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giusti-

ficato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed il programma di attività;
- proporre all'Università di Bologna le modifiche statutarie;
- approvare il piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- proporre all'Università di Bologna, per la necessaria autorizzazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e alienazione di beni immobili;
- adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

La mancata adozione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta la revoca degli amministratori da parte dell'Università di Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni operative ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso.

Art. 17 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, per via telematica con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza delle sedute o, in caso di sua assenza od impedimento, a ciò provvede il membro più anziano di età.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, e stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18 - Riunione in audio/videoconferenza

Il Consiglio di Amministrazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna o un suo delegato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Consultazione, il Collegio Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 20 - Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi della Fondazione.

Detta nomina avviene a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Magnifico Rettore.

Il Presidente Onorario è membro del Collegio Scientifico.

La carica di Presidente Onorario della Fondazione ha durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha provveduto alla sua nomina ed è rinnovabile.

Art. 21 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, con incarico triennale e decade con l'approvazione del

bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Magnifico Rettore.

Il Direttore ha il compito di proporre il programma culturale e scientifico e di coordinarne la realizzazione, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Consultazione e di mantenere il presidio scientifico dei progetti individuati dal Consiglio di Consultazione e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive prerogative.

E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Consultazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 22 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo composto dai membri di cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione della proposta del piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.

Esprime inoltre un parere sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico e finanziario, sulle proposte di modifiche statutarie e su qualunque altro atto o argomento ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, convocata e presieduta dal Pre-

sidente della Fondazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti è a titolo gratuito.

Art. 23 - Collegio Scientifico

Il Collegio Scientifico è organo di indirizzo scientifico-culturale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Consultazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, dell'archeologia ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.

Il Collegio Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Consultazione, con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei contenuti scientifico-culturali dei programmi e delle attività della Fondazione ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Consultazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Collegio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Consultazione, senza necessità di motivazione.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero per i beni e le Attività culturali e due nominati dall'Università di Bologna, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 25 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina del Presidente.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 26 - Scioglimento

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi pre-

visti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per fini di pubblica utilità.

Art. 27 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Andrea Bacchi

F.to Mauro Barisone Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI ... 8 (otto) ... FOGLI.
RILASCIATA PER USO CONSENTITO
IMOLA LI ... 11 LUG. 2019

Mauro Barisone

